

L'iscrizione in bilancio di una posta di debito imputata a ferie non godute da parte di un dirigente è sufficiente a giustificare un'indennità a favore di quest'ultimo, a nulla rilevando il fatto che i dirigenti abbiano il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro. È configurabile alla stregua di illecito risarcibile il comportamento del datore di lavoro che si traduca in disposizioni gerarchiche rivolte al dipendente al fine di indurlo ad atti contrari alla legge, potendo integrare tale comportamento una violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, imposta al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile. Tale profilo, riconducibile al fenomeno del mobbing, non deve essere confuso con la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 2059 del codice civile e 185 del codice penale, essendo la prima una responsabilità di natura contrattuale mentre la seconda extracontrattuale e presupponente l'esistenza di un reato. Il rifiuto esplicito, da parte di un dipendente, all'iscrizione di voci di bilancio a causa di dubbi circa la loro regolarità da un punto di vista contabile e fiscale non rappresenta una mancanza di collaborazione tale da originare un venir meno del vincolo fiduciario e quindi la configurabilità di una giusta causa di licenziamento, mancando anche l'elemento tipico della cosiddetta "giustificatezza" che si traduce in assenza di arbitrarietà ed è assoggettata ai limiti generali di buona fede e correttezza e ai divieti generali di discriminazione e abuso di diritto.

Cass. civ., Sez.lav., 08/11/2002, n.15749